

GIUSEPPE GARRO

Le 'regole' della mediazione culturale e interculturale in Italia

Abstract

This essay analyzes the role of cultural mediators in Italy. Specifically, the study considers the differences in legislation at regional level, and the relation with the anthropological definition of Culture. At first, we will observe the functions of cultural mediators, as a bridge among cultures. Secondly, we will try to understand the role of cultural mediation in Italian regional institutions.

Keywords: *cultural mediation, laws, migrants, Italy.*

1. Introduzione

I fenomeni migratori hanno da sempre caratterizzato la storia dell'uomo: ci si sposta per motivi economici, affettivi, culturali, politici e di preferenza ambientale; sui processi migratori influiscono la collocazione geografica, le vicende storiche, le aree linguistiche e la fase *congiunturale* legata ai processi di globalizzazione (AMBROSINI 2008).

Secondo le stime, nel 2015-16, gli immigrati nell'UE-28, provenienti da paesi terzi, sono stati circa 2,7 milioni. Inoltre, 1,9 milioni di persone, che precedentemente risiedevano in uno stato membro UE, sono emigrate verso un altro stato europeo (Eurostat)¹. Nel 2016-17 i dati messi a disposizione dall'UNHCR propongono invece una leggera flessione attestandosi a circa 2,55 milioni².

Questi “numeri” che non riflettono i flussi migratori *da* e *verso* l'UE nel loro insieme, in quanto includono anche i flussi tra gli Stati membri dell'Unione, non pongono la distinzione tra migranti economici o rifugiati che fuggono da zone di guerra, carestie e regimi persecutori³.

¹ I dati sui flussi migratori sono disponibili sul portale Eurostat al link:

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it#Base_per_la_raccolta_dei_dati [23/01/2019 ultima consultazione].

² Si veda il monitoraggio dei flussi migratori su <http://popstats.unhcr.org/en/overview> [23/01/2019 ultima consultazione].

L'OIM, nel suo *Study on migrants' profiles, drivers of migration and migratory trends*⁴, ha stimato che tra il 2015 e il 2016 le lingue parlate in Sicilia erano ca. 25, compresi i *pidgins* e quelle creole, evidenziando gli enormi problemi nel campo della mediazione linguistica e culturale⁵.

Lo strumento utilizzato dagli organismi istituzionali, pubblici e privati, all'interno dei processi di comunicazione e/o di comprensione tra persone di culture diverse è stato quello del mediatore culturale, una figura professionale che nel corso di questi anni ha avuto molteplici forme di sviluppo e impiego.

In questo studio viene analizzata la figura del mediatore culturale in Italia, le difficoltà legate ai concetti di mediazione/cultura e le “regole” amministrative, e/o legislative, che governano tale professione. Nella prima parte viene analizzato il concetto di “cultura”, a partire dalle prospettive storico-antropologiche che hanno determinato l'evoluzione del concetto stesso, così da definire gli orizzonti entro cui agisce la mediazione culturale e/o interculturale. Nella seconda parte, invece, vengono presi in considerazione gli strumenti legislativi cui fa riferimento la figura del mediatore culturale nei singoli contesti regionali, stabilendo gli intendi e gli ambiti di intervento propri della professione. Infine, a partire dalle formule d'impiego direttamente ricavabili nelle forme legislative, vengono osservate alcune implicazioni d'impatto sul sistema sanitario e scolastico del territorio nazionale, gettando le basi per una definizione complessiva su cosa bisogna intendere per mediazione culturale e/o interculturale in Italia.

2. Il concetto di “Cultura” nella mediazione culturale

Per comprendere il ruolo della mediazione culturale (e/o interculturale) all'interno delle dinamiche dei flussi migratori è utile richiamare l'attenzione al concetto di *cultura*.

Nel suo *Primitive Culture*, E.B. Tylor, definisce «cultura quell'insieme complesso di conoscenze, credenze, arte, morale, diritto, costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società» (TYLOR 1871, trad. it.:7). Il merito di questa definizione è il

³ Se, da una parte, si scappa da paesi con forte instabilità politica e sociale, come ad esempio dall'Eritrea (a causa della dittatura del presidente Isaias Afewerki), dalla Somalia (dove il conflitto civile si protrae da 25 anni con la minaccia di Al-Shebaab), dalla Nigeria (dove i gruppi di Boko Haram hanno causato la morte di 11 mila persone), dalla Libia (dove l'instabilità ha creato tre fazioni politiche differenti con tre rispettive capitali) dall'altra parte, cioè in quei paesi dove i flussi sembrano essere maggiormente concentrati – ed in particolar modo in Italia e in Grecia –, la risposta principalmente adoperata è stata paradossalmente di tipo militare, con il coinvolgimento dell'agenzia Frontex. Tra le più conosciute sono da ricordare le operazioni 'Triton', 'Mare Nostrum', 'Poseidon' ed infine 'Sophia'.

⁴ OIM, *Study on migrants' profiles, drivers of migration and migratory trends*, Missione in Italia – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, Roma, 2016.

⁵ Per un'indagine sui dati si veda CRAMEROTTI & PITTAU 2017.

riconoscimento delle “culture” come fenomeno di carattere sociale, in quanto categoria concettuale presente in ogni comunità esistente nel mondo.

A partire da questa prospettiva, gli scienziati sociali hanno posto l’accento sulla concezione entro la quale si muove la dimensione culturale. Si tratta di «un vuoto che dobbiamo riempire noi stessi, e lo riempiamo con le informazioni fornite dalla nostra cultura» (GEERTZ 1973: trad. it.:92). Per Geertz, queste informazioni, di cui l’uomo ha bisogno per vivere e sopravvivere, sono contenute, conservate, trasmesse e rinnovate dalla sostanza simbolica di cui è composta la cultura. Questo modello implica il rifiuto dell’idea dell’uomo “naturale” che acquisisce, o produce, in un secondo tempo la cultura, segnando un netto rifiuto della separazione kroeberiana tra *natura* e *cultura* (KROEBER 1952).

Dato che «il simbolismo è un sistema *condiviso* di accordi o di vincoli culturali, pure il comportamento sociale deve essere utilizzato per spiegare come e perché gli esseri umani siano culturali» (RINDOS 1986: 316), così il simbolismo della cultura inevitabilmente si interfaccia con la società, in quanto espressione di una condivisione di accordi, convenzioni, limiti, presupposti che stanno alla base degli scambi e delle interazioni di cui è fatta la vita sociale.

I simboli condivisi, che agiscono in ogni processo della vita sociale di un particolare gruppo, pur rimanendo sullo sfondo della coscienza sociale, quasi sottratti, per mezzo della *routine* quotidiana, all’atteggiamento critico dell’osservazione, li ritroviamo «nei costumi più inveterati, nelle consuetudini più ovvie, negli atteggiamenti in apparenza più naturali a cui di solito non si presta attenzione» (REMOTTI 2011: 26).

Esercitando la loro influenza sugli uomini, dirigendo e plasmando il loro modo di agire, pensare, sentire, i simboli culturali non avrebbero alcuna forza se non fossero “riconoscibili” (conferendo loro una esplicita realtà sovra-individuale, autonoma ed indipendente: cfr. GEERTZ, 1973; REMOTTI, 2011). I rituali e le abitudini della vita quotidiana da un lato, le cerimonie e le credenze religiose dall’altro rappresentano gli strumenti attraverso i quali le formule simboliche reificano⁶ e costituiscono continuamente la cultura. È in questa particolare concezione che Geertz (traendo spunto da M. Weber) definisce la cultura una “ragnatela di simboli di significato” dove appunto «l’uomo è un animale sospeso fra ragnatele di significati che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste ragnatele e che perciò la loro analisi non sia anzitutto una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato» (GEERTZ 1973: trad. it. 41).

⁶ La *reificazione* dei simboli è quel processo che consente di consolidare i simboli condivisi, salvaguardandoli, conferendo loro un’esistenza a parte e stabile all’interno delle condizioni della vita sociale e della comunicazione. Cfr. REMOTTI, 2011.

Quando un individuo, emigrato dalla propria terra, viene a trovarsi al di fuori dalla propria “rete di simboli di significato”, e non è più “sospeso” all’interno della propria realtà culturale, “sprofonda” in una nuova dimensione, con una repentina perdita di *status* di *riconoscimento di sé* e del proprio ruolo all’interno del mondo (THEODORSON 1982).

La *mediazione* diventa quindi uno strumento, di codici e valori, che mette in relazione locali e stranieri all’interno del tessuto sociale quotidiano.

3. Mediatore culturale o interculturale?

Il mediatore *culturale* (o *interculturale*) ha sempre a che fare con il concetto di cultura, e lo adopera come principale strumento per favorire “negoziazioni e/o scambi di codici” tra noi e gli altri.

Pur trovandoci di fronte a diversi significati su cosa si debba intendere per *mediazione* prendiamo in considerazione l’ambito in cui la nozione si manifesta. Nel dizionario, la voce può indicare un aspetto giuridico: «attività svolta da una persona (il mediatore) nel porre in relazione due o più persone interessate alla conclusione di un affare o di un contratto e nell’assisterle nel corso delle trattative, con l’intento che esse raggiungano un accordo e quindi procedano al perfezionamento del contratto che dell’accordo segni la consacrazione giuridica», o generalista: «azione esercitata da una persona (o anche da un ente, un’associazione, una collettività, una nazione) per favorire accordi fra altre o per far loro superare i contrasti che le dividono»⁷.

Entrambe le definizioni mirano a dimostrare il ruolo del mediatore che risulta essere, in ultima analisi, una figura che assiste e favorisce accordi fra due o più parti al fine di superare contrasti e definire le intese.

Una terza definizione ci proviene dal Art.42, co. 1, D.L. 286/1997 *Testo Unico sull’immigrazione*, dove figura rappresenta un soggetto: «ponte in grado di “agevolare i rapporti fra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi». Questa linea di pensiero, di fatti, fa riferimento agli studi di Du Bois, e più in generale alla scuola antropologica statunitense, il quale – dopo aver studiato gli effetti delle migrazioni degli anni ‘40 e ‘50 negli Stati Uniti –, propone il termine di *shock culturale* per descrivere i sentimenti d’ansia, di smarrimento, di disorientamento e confusione di un soggetto trasferitosi in un ambiente sociale e culturale differente dal proprio (OBERG 2006). In questo caso il mediatore è inteso come colui che sta in mezzo, funge da “ponte”, fra una “cultura che ospita” e una “cultura d’origine” al fine di facilitare un dialogo tra “culture” all’interno di un contesto sociale specifico.

⁷Cfr. <http://www.treccani.it/vocabolario/mediazione/> [23/01/2019 ultima consultazione].

Tentando di non allargare il campo delle definizioni su cosa si debba intendere per mediazione nel campo delle scienze culturali e sociali è opportuno ricondurre il termine al concetto di *cultura e intercultura*.

Quali sono le reali differenze tra i due concetti?

Abbiamo definito la “cultura” come un sistema di «accordi, patti e convenzioni, espliciti o impliciti, consapevoli e/o inconsapevoli» (REMOTTI, 2011: 290) propri di una data comunità, per mezzo dei quali un individuo si muove e si orienta nella società. Nel caso del mediatore *culturale* possiamo definire la figura come colui il quale *appartiene ad una data cultura, nazionale o locale, e di essa si rende divulgatore e animatore*, in questo senso il “mediatore culturale” conosce gli “accordi, i simboli e le convenzioni” di cui la sua cultura si compone e li esercita nel campo della *facilitazione* dei rapporti tra individui della stessa cultura.

Per quanto riguarda la definizione di mediatore *interculturale*, ricordiamo, oltre a quella già citata (l'Art.42, c. 1, D.L. 286/1997 *Testo Unico sull'immigrazione*), l'assunto di Demetrio espresso in campo pedagogico:

«per mediatore interculturale intendiamo l'insegnante che, con consapevolezza si interroga e si attrezza per favorire non tanto la transizione da una cultura ad un'altra quanto la sintesi – dov'è possibile – tra culture, allo scopo di creare momenti pedagogici capaci di andare oltre le reciproche differenze» (DEMETRIO 1997: 78).

In questo caso il mediatore non solo conosce i “codici” della propria cultura ma è in grado di porli in comunicazione con quelli provenienti da altri contesti al fine di favorire un dialogo multiculturale all'interno di uno specifico spazio amministrativo locale e/o nazionale. Ed è proprio nell'aggiunta del suffisso *inter* all'aggettivo “culturale” che troviamo una possibile via di incontro, dove appunto *-inter*, che indica una posizione intermedia (o di mezzo), non erge muri (noi vs. altri⁸) ma diventa ponte, collegamento, fra due realtà differenti.

Ma come avviene la sintesi, o il dialogo, tra culture differenti?

Prendendo spunto dai lavori di Bauman circa i processi legati al *consumismo globalizzato* (e alla rivoluzione dei trasporti), che hanno determinato la perdita di identità causata dall'affievolimento di punti di riferimento sociali (BAUMAN & LEONCINI 2017), assistiamo, da una parte, al tentativo di tenere a distanza l'altro, lo straniero, negando il bisogno di comunicazione e di incontro (come nel

8 Cfr. REMOTTI 2009.

caso dell'Ungheria, della Bulgaria e della Grecia)⁹, dall'altra all'incontro/scontro giornaliero con la molteplicità culturale. È in questo caso che (ri)affiora l'idea di “eticità”, che ha animato le scienze sociali e le politiche nazionaliste dei primi del Novecento (e continua oggi), che rimanda a una sorta di vincolo, ideale e culturale, che vede nella propria società una “naturale” omogeneità culturale (FABIETTI 1995).

In realtà, il termine “etnico”, riconosciuto spesso ai migranti, deriva da un processo di costruzione e di *stigmatizzazione* (GOFFMAN 1983) operato dalle società d'immigrazione che trasformano gli stranieri in gruppi di “etnie”, comunità e subculture (SATRIANI 1998: 208) al fine di acquisire capacità di controllo, d'identificazione e marginalizzazione con il risultato che gli stranieri, migranti, vengono etichettati all'interno di contenitori culturali (emblematico nel caso delle religioni) e percepiti come o una minaccia all'integrità delle società che li ospita.

In questa dimensione il ruolo della mediazione diventa una importante modalità di risposta capace di favorire l'incontro/dialogo con l'altro. La mediazione interculturale, rappresentata da un operatore specializzato, ha l'ambizione di mettere in relazione due sistemi per creare un terreno di scambio comune fra regole e organizzazioni sociali dissimili.

4. Le “regole” della mediazione

Il tema della mediazione culturale è stato introdotto per la prima volta nella normativa nazionale con l'art. 36 e 40 della legge 40 del 6 marzo 1998 *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, in seguito recepiti dall'art. 38 e dall'art. 42 del D. Lgs. 286 del 25 luglio del 1998 *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione*. L'articolo 38, completamente dedicato all'*Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale*, al c. 7, lett. b, si stabilisce che saranno adottati criteri per il riconoscimento dei titoli e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché le modalità di comunicazione, con le famiglie degli alunni stranieri, con l'ausilio di mediatori culturali qualificati; all'articolo 42, dedicato alle *Misure di integrazione sociale*, al c. 1, lett. d, si auspica la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro (di cui al c. 2) per l'impiego, nelle strutture con presenza di stranieri – titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni –, mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole

⁹ In cui troviamo sostenitori dell'identità “etnica” e della sua preservazione (come nel caso di Alba Dorata, dell'estrema destra ungherese di Jobbik, o ancora per lo Stato centrale bulgaro), promuovendo discorsi sulla purezza e l'isolamento comunitario che muove contro la contaminazione sociale e culturale da parte di gruppi che arrivano da “altri” contesti sociali.

amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi¹⁰.

Con la legge del 8 novembre 2000, n. 328 *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, all'art.12 si definiscono i profili delle *Figure professionali sociali* procedendo all'attivazione dei corsi di laurea in Mediazione Linguistica (L-12), corsi di formazione, riconoscimento ed equiparazione di profili professionali già esistenti all'entrata in vigore della legge. Mentre, con la riforma del Titolo V della Costituzione (nel 2001) è stato confermato, all'art. 117, c. 3, il ruolo e la competenza regionale inerente l'istruzione e la formazione di figure professionali in campo sociale.

Pur non entrando nel merito delle normative, che certamente spingono verso la redazione di una legge quadro a livello nazionale, bisognerà analizzare, caso per caso, il modo in cui le regioni italiane hanno legiferato in tal senso.

La sola regione¹¹ che si è dotata di uno strumento normativo e che definisce la figura del professionale del mediatore culturale è la Regione dell'Emilia e della Romagna L.R. 5/2004¹². La legge, che assorbe la D.G.R. n. 1576/2004 (Allegato 1), stabilisce che la figura del mediatore deve essere in grado di:

«accompagnare la relazione tra immigrati e contesto di riferimento, favorendo la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture d'appartenenza, nonché l'accesso a servizi pubblici e privati. Assiste le strutture di servizio nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata».

Quest'ultima viene a sua volta modificata con la D.G.R. n. 141/2009 dove il mediatore interculturale:

¹⁰ Il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività in favore degli immigrati è curato dal Dipartimento affari sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che in base all'articolo 52 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, è suddiviso in due sezioni: nella prima sono iscritti le associazioni, enti e organismi privati (che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri), nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione. Va inoltre ricordato il D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*, dove all'articolo 45 dedicato all'*Iscrizione scolastica*, il c. 5 formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri avvalendosi dell'opera dei mediatori culturali qualificati.

¹¹ Tutti i riferimenti normativi regionali sono disponibili sul sito gestito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al seguente link http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/approfondimento/Pagine/Mediazione/QUADRO_REGIONALE.aspx (ultima consultazione 23/01/2019).

¹² Anche se è importante ricordare la L.R. n. 5/2005 del Friuli Venezia Giulia *Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati* abrogate con la L.R. 9/2008.

«è in grado di individuare e veicolare i bisogni dell'utente straniero, assisterlo e facilitarlo ad inserirsi nel paese ospitante, svolgere attività di raccordo tra l'utente e la rete dei servizi presenti sul territorio, promuovere interventi rivolti alla diffusione della interculturalità».

L'Abruzzo, con la D.G.R. n. 1386/P/2006 (allegato A), definisce la figura come:

«un tecnico della comunicazione interculturale, che agisce come facilitatore delle relazioni per favorire l'inclusione socio-culturale; fornisce gli strumenti necessari agli immigrati per orientarsi e capire la realtà nuova. Il mediatore culturale collabora ai processi di integrazione degli immigrati e di realizzazione delle pari opportunità di accesso dei medesimi nei vari ambiti sociali, attraverso la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture di appartenenza, la promozione dell'accesso alle strutture e ai servizi, rispetto ai quali svolge un'attività di intermediazione nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata».

La Basilicata, pur non disponendo di una normativa specifica, dopo aver definito gli obiettivi del mediatore culturale “*informazione, sensibilizzazione e comunicazione istituzionale*”, col D.G.R. n. 1952/2011 (Allegato A), ha istituito con la L.R. n. 13/2016 il *Registro regionale dei mediatori culturali*, al fine di :

«disporre di soggetti specializzati e in possesso di specifici requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione, accompagnamento e orientamento dei cittadini migranti e dei rifugiati, nonché per facilitare i loro rapporti con le istituzioni, pubbliche e private, e l'accesso ai servizi e alle prestazioni in diversi ambiti».

La Calabria, con la D.G.R. n. 427/2007, nell'ambito delle:

«criticità relative all'accoglienza, all'inserimento lavorativo, all'integrazione sociale, alle opportunità di accesso ai servizi territoriali. Quest'ultimo aspetto è di particolare importanza in quanto la P.A. è spesso impreparata e rapportarsi ai cittadini migranti e ciò determina incomprensioni, conflitti e barriere all'accesso ai servizi, a cui si può porre rimedio ricorrendo all'attività dei mediatori linguistici – culturali».

Sebbene il Friuli Venezia Giulia si fosse dotato di una L.R. (n. 5/2005) per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati, essa è stata abrogata con la

L.R. 9/2008. È ancora la delibera di giunta D.G.R. n. 3062/2006 che, approvando l'elenco regionale dei mediatori culturali, stabilisce:

«l'operatore sociale che favorisce i contatti delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati con le istituzioni, ne agevola i rapporti interindividuali e l'accesso ai servizi pubblici e privati e li assiste nel collegamento con il mondo del lavoro, agendo nel rispetto dell'autonomia degli individui stessi e con equidistanza fra le parti».

La Regione Lazio, con D.G.R. n. 321/2008 (Allegato 1), asserisce:

«Il mediatore interculturale svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell'integrazione socio-economica, nella conoscenza e nella pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare nell'accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e privati. Il mediatore interculturale collabora con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata ed opera in tutte le situazioni di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare i malintesi o i potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali».

La Regione Liguria definisce, con D.G.R. n. 874/2006, il mediatore interculturale come:

«operatore sociale qualificato che svolge attività di mediazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche, nella promozione sul territorio di una cultura di accoglienza e integrazione socio-economica nei confronti degli immigrati, nella valorizzazione delle culture di appartenenza, nella conoscenza dei diritti e dei doveri vigenti in Italia per gli immigrati, nell'accesso a servizi pubblici e privati. Assiste le strutture di servizio nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata».

La Lombardia, invece, con la D.G.R. n. VII-9568/2002 (Allegato A “Progetto pilota: Accordo su interventi concernenti l'immigrazione”, scheda 2 “Sviluppo della funzione della mediazione linguistico-culturale”), identifica solo i contesti operativi del mediatore interculturale, nei “servizi pubblici” e in “ambito amministrativo”.

La Regione Marche, con la D.G.R. n. 129/2016¹³, indica la figura del mediatore culturale come:

¹³Che sostituisce il D.G.R. n. 242/2010.

«operatore sociale che funge da tramite tra la popolazione immigrata e i servizi pubblici di primo contatto per facilitare la comunicazione tra individuo, famiglia e comunità nell'ambito delle azioni volte a promuovere l'integrazione sociale dei cittadini immigrati. Svolge attività di mediazione e di informazione tra i cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell'accoglienza, l'integrazione socio-economica e la fruizione dei diritti e l'osservanza dei doveri di cittadinanza. Il mediatore interculturale facilita l'espressione dei bisogni dell'utente da un lato e delle caratteristiche, risorse e vincoli del sistema d'offerta dall'altro, propone le prestazioni e le strategie per migliorare l'offerta, collabora con gli Enti/gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione degli interventi».

Dopo le modifiche apportate alla D.G.R. n. 184-2323/1995, la determina n. 399/2000 della Regione Piemonte definisce il contesto in cui si muove il mediatore culturale secondo quanto riportato dall'IRES Piemonte:

«svolge attività di collegamento tra le culture straniere e le strutture, i servizi e le istituzioni locali e nazionali collaborando alla ricerca di risposte alle esigenze di integrazione degli immigrati. Presta la propria opera presso strutture e servizi, sia pubblici che privati (ASL, ospedali, consultori, scuole, centri di accoglienza, servizi socio-assistenziali, carceri, uffici pubblici sia statali che dell'amministrazione locale). Collabora con gli operatori dei servizi pubblici e privati affiancandoli nello svolgimento delle loro attività e partecipando alla programmazione degli interventi al fine di garantirne l'efficacia. L'allievo potrà finalizzare la professionalità acquisita al fine di fornire la propria opera a soggetti pubblici e privati precedentemente citati, anche promuovendo con altri allievi la costituzione di un'impresa di servizi in regime di cooperativa» (ALLASINO 2006: 4).

Per capire, invece, cosa bisogna intendere per mediatore culturale per la Regione Puglia, bisogna guardare alla programmazione FSE n. 12/2006 (D.G.R. n. 331/2006, rettificata da determinazione dirigenziale n. 422/2006).

Il mediatore è una figura «in grado di accompagnare la relazione tra immigrati e contesto socio-economico di riferimento, favorendo la rimozione delle barriere linguistico-culturali, la conoscenza e la valorizzazione delle culture di appartenenza, nonché l'accesso a servizi pubblici e privati. Il mediatore, quasi sempre di etnia non italiana o comunque con un'esperienza di vita biculturale, collabora con le istituzioni per elaborare strategie che permettano l'integrazione dei cittadini

stranieri e offre consulenza alle persone, alle famiglie, alle associazioni di immigrati per l'intermediazione abitativa e lavorativa, per imparare a orientarsi all'interno delle istituzioni e dei servizi. Compito principale del mediatore interculturale è quello di accogliere l'utente immigrato e aiutarlo a muoversi autonomamente nella nuova realtà. Cerca quindi di interpretare i bisogni dell'utente e dare risposte efficaci che permettono al soggetto di comprendere le opportunità offerte dai diversi servizi pubblici presenti sul territorio, la cultura, gli usi e costumi italiani».

Per la Regione Valle d'Aosta, con D.G.R. n. 2531/2006, il mediatore culturale è:

«un operatore sociale, facilitatore della comunicazione, punto di riferimento tra individuo, famiglia, servizi, istituzioni e la comunità che si pone in modo neutrale ed equidistante tra le parti interessate. Il mediatore interculturale, di preferenza immigrato, con competenze socio-educative, una buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e della lingua e della cultura dei soggetti cui il servizio è rivolto, capace inoltre di orientarsi sul territorio e di utilizzarne i servizi, rappresenta una risorsa per l'interazione tra gli alunni, le loro famiglie e la scuola, permette un più agevole accesso degli utenti stranieri ai servizi socio-sanitari e, più in generale, facilita i rapporti tra il cittadino immigrato e le istituzioni, in sostanza garantisce la fruizione dei diritti fondamentali».

La provincia autonoma di Bolzano, con D.G.P. n. 4266/2001, definisce il mediatore culturale:

«un operatore interculturale, un educatore delle differenze” in grado di «facilitare la comunicazione e la comprensione linguistica e culturale fra persone di culture diverse e, in particolare, fra l'utente straniero e l'operatore di un servizio pubblico o privato, nel rispetto dei diritti delle parti interessate alla relazione [...] promuovere presso l'utenza straniera il razionale utilizzo dei servizi e delle istituzioni italiane, favorire presso i servizi il progressivo adeguamento ai bisogni dell'utenza straniera, prevenire e gestire i conflitti fra utenza straniera e servizi locali. Il ruolo del mediatore è, quindi, quello di ponte, cerniera, interfaccia fra utenza straniera e operatori dei servizi pubblici e privati, ovvero fra presupposti e significati culturali diversi, nel rispetto degli specifici ruoli, funzioni e poteri di ciascuna parte della relazione, senza sostituirsi e rappresentare gli uni o gli altri».

La Regione Molise, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana e il Veneto non dispongono di normative che definiscono la figura del mediatore culturale come quelle sopra enunciate.

In prima analisi riscontriamo nette differenze fra i vari ordinamenti normativi regionali. Se da una parte troviamo regioni come l’Abruzzo che definiscono la figura del mediatore come un *tecnico*, dall’altra, regioni come la Campania, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, la Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano e Trento lo apostrofano come un *operatore*. L’uso dell’aggettivo “tecnico” (che riguarda un’attività specifica) o dell’espressione “operatore” (chi si occupa in modo concreto di un determinato settore operativo) sembra ricondurci più agli ambiti d’intervento che ad una espressione che possa qualificare la “figura professionale”. Di fatti, la poliedricità delle attività espresse sul campo della mediazione, che fanno certamente riferimento alle scienze antropologiche e sociali, non permette di chiarire il ruolo di questa professione se non grazie alla relazione alle attività in cui spesso è impiegato.

In tutte le delibere di giunta, troviamo una esigenza collettiva di legiferare, come denuncia la delibera della Calabria, all’interno di criticità emerse col fenomeno migratorio, sia nell’ambito relativo all’accoglienza che per le diverse opportunità di accesso ai servizi territoriali.

Il mediatore culturale diventa così una figura, come si legge nella D.G.R. n. 2843/2003 del Paese d’accoglienza. Ha il compito di svolgere attività di *facilitatore* (D.G.R. n. 1386/P/2006 Regione Abruzzo) tra i *cittadini immigrati e la società di accoglienza favorendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche, la valorizzazione della cultura di appartenenza, promuovendo la cultura dell’accoglienza, l’integrazione socio-economica e la fruizione dei diritti e l’osservanza dei doveri di cittadinanza* (D.G.R. n. 129/2016 Regione Marche).

5. Attività e ambiti di intervento: un accenno.

Nell’ambito delle disposizioni e circolari ministeriali il tema della mediazione interculturale è stato ampiamente trattato dalla normativa scolastica; ma importanti riferimenti sono altresì reperibili in quella sanitaria e giudiziaria.

Per quanto concerne la normativa scolastica italiana prevede per i minori immigrati il *diritto* e il *dovere* di iscriversi, ed essere accolti, negli istituti scolastici presenti sul territorio nazionale, anche nel caso in cui le rispettive famiglie sono prive del permesso di soggiorno:

«I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani [...]»¹⁴.

¹⁴ Art. 45 del D. P. R. n. 394 del 31 agosto 1999.

A tal proposito, il MIUR¹⁵ si è dotato di importanti documenti in cui sono presenti le principali linee guida per l'educazione interculturale e l'integrazione degli alunni e delle alunne straniere.

Se nel 2004 è stato istituito l'Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri presso la Direzione Generale per lo Studente, al fine di “sostenere, potenziare e coordinare gli interventi a sostegno dell'accoglienza e dell'integrazione”, il C.M. n. 24 del 1/3/2006 (*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri*) ha individuato alcuni punti di interesse sul piano normativo, organizzativo e didattico al fine di favorire pratiche di dialogo fra alunni di nazionalità e culture diverse. Nella Parte II, Punto 2, del C.M. n. 24 del 1/3/2006, che descrive il modo in cui bisogna ricevere gli alunni stranieri nella scuola, il termine *accoglienza* fa riferimento «all'insieme degli adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il rapporto dell'alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica» che si sviluppa attorno a tre aree distinte: amministrativa, comunicativo-relazionale, educativo-didattica. La prima si rifà alla normativa dell'obbligo scolastico (art. 68 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell'art. 1 del D.L. 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L. 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). La seconda area, invece, mette in moto una serie di strumenti che mirano alla costruzione di un dialogo tra la famiglia dell'alunno e l'istituto, facendo perno sul ruolo dei facilitatori, o dei mediatori culturali, per favorire una comunicazione attiva e costruttiva tra i soggetti. Anche all'interno della terza sezione, dedicata alla didattica e all'educazione, troviamo la presenza del mediatore culturale che assiste l'alunno nei processi d'istruzione scolastica a partire dal primo colloquio (che di fatti abilita le competenze e definisce l'assegnazione della classe). Al Punto 6 si stabiliscono gli ambiti entro i quali il mediatore culturale deve agire: a) accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle loro famiglie; b) compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; c) compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle famiglie e degli insegnanti; d) compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle culture e delle lingue d'origine.

Nel 2007, il MIUR, pubblicando il documento di indirizzo *La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri* propone una nuova chiave di lettura su cosa bisogna intendere per scuola interculturale:

«diversità come paradigma dell'identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire l'intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello sociale, storia

¹⁵ Cfr. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/intercultura-normativa> (ultima consultazione 20/01/2019).

scolastica). Tale approccio si basa su una concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la folklorizzazione. [...] Le strategie interculturali evitano di separare gli individui in mondi culturali autonomi ed impermeabili, promuovendo invece il confronto, il dialogo ed anche la reciproca trasformazione, per rendere possibile la convivenza ed affrontare i conflitti che ne derivano. La via italiana all'intercultura unisce alla capacità di conoscere ed apprezzare le differenze la ricerca della coesione sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso valori comuni»¹⁶.

Questo documento non prende in considerazione soltanto il ruolo della scuola e/o del percorso scolastico dello studente straniero, ma auspica azioni anche nel mondo extrascolastico con interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi, con particolare riferimento all'antisemitismo, all'islamofobia e all'antizinganismo. Prospettiva che si allarga con il C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, dove il MIUR propone alcune *Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*¹⁷ favorendo interventi di programmazione attraverso misure gestionali e organizzative volte a garantire un equilibrio funzionale della realtà scolastica¹⁸.

La mediazione culturale lavora quindi su diversi livelli, nei confronti del minore, della famiglia e degli insegnanti fornendo informazioni sul sistema scolastico del paese d'accoglienza, inserendo l'alunno all'interno di percorsi formativi idonei alla propria fascia linguistica, costruendo rapporti tra la famiglia dell'alunno e l'istituto scolastico, innescando pratiche di partecipazione linguistica e culturale (Cfr. Traversi, 2008).

Spostandoci sull'asse della categoria dei diritti dell'uomo, cui fa certamente riferimento anche quello allo studio, l'immigrato in Italia trova la possibilità di ricorrere all'assistenza sanitaria secondo l'Art. 32 della Costituzione.

La circolare del Ministero della Sanità, n.5 del 24 marzo 2000¹⁹, presenta le disposizioni in materia di assistenza sanitaria agli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), a quelli non

16 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/cecf0709-e9dc-4387-a922-eb5e63c5bab5/documento_di_indirizzo.pdf (ultima consultazione 20/01/2019).

17 <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/getOM?idfileentry=199101> (ultima consultazione 10/11/2017).

18 Nel documento si auspica una uniforme distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana all'interno delle classi, comunque non superiore al 30% del totale degli iscritti, soglia che può essere innalzata o ridotta in base al possesso, o meno, di adeguate competenze linguistiche.

19 Indicazioni applicative del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” - Disposizioni in materia di assistenza sanitaria. (G.U. Serie Generale n. 126 del 1 giugno 2000).

iscritti al Servizio Sanitario Nazionale e a quelli che entrano in Italia per motivi di cura. L'art.34 del T.U. afferma la parità di diritti e doveri dei cittadini stranieri, iscritti al S.S.N., con i cittadini italiani, per quanto attiene all'obbligo contributivo dell'assistenza sanitaria. All'interno dei destinatari dell'assicurazione obbligatoria sanitaria, che hanno diritto all'assistenza, troviamo però differenze tra coloro i quali seguono un *iter* “istituzionale”, come nel caso dei lavoratori subordinati²⁰, autonomi²¹ o in quello dei ricongiungimenti familiari²², e quelli che si trovano nelle condizioni di asilo umanitario²³, asilo politico²⁴, richiesta di asilo, in attesa di affidamento²⁵ e acquisto di cittadinanza per i quali, i canali d'informazione, vengono veicolati in base al contesto in cui si trovano.

In tal senso, la mediazione culturale e linguistica, negli ultimi anni, ha assistito gli operatori del servizio sanitario nella fase dell'accoglienza, in quella della valutazione preliminare dei fabbisogni e nelle procedure d'iscrizione al S.S.N. per mezzo delle USL territoriali. Su quest'ultimo punto importante ricordare il ruolo della mediazione sociosanitaria agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio, che ha fornito le linee guida per l'accesso al tesserino S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) valido per sei mesi (Art. 35 del T.U.).

I casi in cui spesso ritroviamo la figura del mediatore culturale in campo sanitario sono quelli linguistici, della *privacy* (nei casi in cui non è possibile contattare un familiare), delle differenze ideologiche che provocano la non accettazione di procedure/accertamenti sanitari proposti, o quando si presentano *dissonanze* culturali che producono la impossibilità di mettersi in relazione con l'ambiente medico con la conseguente compromissione del rapporto terapeutico.

I casi etnografici possono invece avere connotazioni diverse, dalla semplice anamnesi medica, al reperimento e all'assunzione dei farmaci, o ancora l'interpretazione dei sintomi, i malintesi (che possono essere generati e influenzati dal modello culturale di appartenenza e di conseguenza di una percezione diversa del corpo) come può essere il caso di una donna che ricorre all'IGV (Interruzione di Gravidanza Volontaria) in contrasto con i principi culturali del paese d'origine, o

20 Titolo III “Disciplina del lavoro” del T.U.

21 Titolo III art.26 e 27 del T.U.

22 Titolo IV dagli art.28, 29, 30,31, 32 e 33 del T.U.

23 Artt. 18, 19, 20 e 40 del T.U. L'attenzione del c. 6 dell'art.43 del *Regolamento di attuazione*, disciplina l'addebito allo Stato delle spese relative a prestazioni sanitarie erogate dal S.S.N. a profughi e sfollati, per effetto di specifiche disposizioni di legge o in attuazione di quanto previsto dall'art.20 – c. 1 - del T.U.

24 Artt. 2, 10 e 10 del T.U.

25 Artt. 29, 31 e 33 del T.U.

ancora i problemi di alcolismo, o droga, in persone di religione islamica, o quando si ha a che fare con i metodi dell'infibulazione e della circoncisione per quanto concerne le costruzioni identitarie. La figura del mediatore culturale, sia nel caso scolastico, che in quello sanitario, potenzia la qualità del servizio che agisce per conto del paziente-utente, aiutandolo nella comunicazione, nella prevenzione e nella cura della propria persona, ma anche sulle prestazioni erogate dagli enti pubblici.

6. Conclusioni

Le “regole” della mediazione culturale sostengono il contatto, l'interazione e lo scambio tra soggetti che coabitano in uno stesso spazio sociale. Il compito del mediatore da un lato agevola l'accesso degli immigrati ai servizi, ai luoghi e alle risorse comuni (a tutti i cittadini), dall'altro favorisce il riconoscimento, i bisogni, le specificità e le differenze culturali, linguistiche e religiose di cui sono portatori i singoli gruppi immigrati (CECCATELLI GURRIERI 2003).

Il mediatore svolge così il difficile compito di creare “ponti e legami” tra soggetti diversi, rendendo trasparenti le differenze e le somiglianze, tentando di ridurre le asimmetrie e le differenze rispetto alla risorse sociali.

Per fare ciò il mediatore deve essere in grado di valicare la propria cultura per entrare in contatto con le “altre” culture, costituendo “ragnatele di significato”, coerenti ed equilibrati, su cui si basa la concezione che vede ogni cultura un filo di una molteplicità più grande su cui si costruisce la “ragnatela”.

Se da una parte, la figura del mediatore culturale è stata usata come simbolo di “progresso” delle amministrazioni, altre, invece, la ritengono inutile e dannosa. Tra le critiche mosse troviamo la visione etnocentrica dell'operatore/tecnico “occidentale” e i rischi derivati dal relativismo culturale (JARVIE 1983).

Di fatti, a partire dal dopoguerra, il modello culturale “occidentale” ha coinciso con l'identificazione dello stesso come specchio rivolto per l'intera umanità, influenzando il quadro geopolitico mondiale. In questa elaborazione lo straniero definisce negativamente la configurazione del “noi occidentali” sottoponendolo a una condizione di totale azzeramento, così gli “altri modelli” culturali, specialmente quelli dei Paesi terzi, sono stati sottovalutati (sottosviluppati), non compresi o addirittura considerati modelli che ostacolano lo sviluppo economico neoliberale.

In questa prospettiva il “noi” tenderebbe a coincidere con l'intera umanità. Dal punto di vista di questa concezione lo straniero passerebbe da una condizione di radicale ostilità nei confronti del

“noi” ad una condizione di totale azzeramento, dal punto di vista degli sviluppi umanitari, planetari ed ecumenici del “noi” (REMOTTI 2011: 95).

Il “noi-centrico” sarebbe infatti portato a togliere essenzialità allo straniero, a ridurre drasticamente la sua incidenza negli spazi del “noi”, collocandolo ai margini esterni o “adattandolo” ai propri riferimenti culturali: giudicare le altre culture ed interpretarle in base ai criteri della propria proiettando su di esse il nostro concetto di sviluppo e di benessere all’interno di una visione critica unilaterale (SUMNER 1962: 16).

Il mediatore culturale ha così l’obbligo di eliminare le differenze tra “noi” vs. “altri” al fine di creare confronti e dialoghi tra le culture che coabitano insieme all’interno dei luoghi comuni (scuola, presidi sanitari, carceri), nella misura in cui ogni cultura va compresa nei propri termini. L’accettazione di “ogni cultura”, però, deve avere dei limiti metodologici al fine di limitare forme di relativismo “totale”, accogliendo qualsiasi rivendicazione in nome e per conto delle “differenze” (JARVIE 1983).

Concludendo, il mediatore culturale ha l’obbligo di rimuovere tra le parti (noi/straniero) la presunzione di superiorità del “noi” riconoscendo il valore culturale che sussiste nelle storie, biografie ed esperienze, ponendo le basi per un vero e proprio dialogo interculturale entro i confini di un “etnocentrismo capovolto”.

Bibliografia

ALLASINO E., ANDOLINA L., SISTI M. & V. VALLETTI 2006, *Promuovere la mediazione culturale in Piemonte. La valutazione di una politica regionale per diffondere la mediazione culturale nelle amministrazioni pubbliche piemontesi*, IRES Piemonte, Torino.

AMBROSINI M. 2008, *Un'altra globalizzazione. Le sfide delle migrazioni transnazionali*, Il Mulino, Bologna.

BAUMAN Z. & T. LEONCINI 2017, *Nati liquidi*, Sperling&Kupfer, Milano

CASSIRER E. 1961, *Filosofia delle forme simboliche*, voll. 3, La Nuova Italia, Firenze, 1961-70

CASSIRER E. 1982, *Saggio sull'uomo. Introduzione ad una filosofia della cultura*, Armando, Roma.

CECCATELLI GURRIERI G. 2003, *Mediare Culture*, Carocci Editore, Roma.

DEMETRIO D. 1997, *Agenda interculturale. Quotidianità e immigrazione a scuola. Idee per chi inizia*, Maltemi, Roma.

FABIETTI U. 1995, *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, La Nuova Italia Scientifica, Roma.

GEERTZ C. 1973, *The Interpretation of Cultures*, Basic Book, New York (trad. It. *Interpretazione di culture*, Il Mulino, Bologna, 1987).

GOFFMAN E. 1983, *Stigma. L'identità negata*, Giuffrè, Milano.

JARVIE I. C., 1983, *Rationalism and relativism*, in *The British journal of sociology*, 1983, XXXIV, pp. 44-60.

KROEBER A. L. 1952, *The Nature of Culture*, University of Chicago Press, Chicago.

OBORG K. 2006, *Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Enviroments*, in *Curare*, vol. 29, 2/3, 2006, pp. 142-146.

CRAMEROTTI R., PITTAU F. 2017, *L'immigrazione in Italia: dati e prospettive regionali*, in “Dialoghi Mediterranei”, n.28, 2017.

Giuseppe Garro (2018), "Le 'regole' della mediazione culturale e interculturale in Italia", *CoMe III (1)*, 1-19

REMOTTI F. 2009, *Noi primitivi. Lo specchio dell'antropologia*, Bollati Boringhieri, Torino.

REMOTTI F. 2011, *Cultura dalla complessità all'impoverimento*, Laterza Edizioni, Roma-Bari.

RINDOS D. 1986, *The evolution of the Capacity for Culture: Sociobiology, Structuralism, and Cultural Selectionism*, in «Current Anthropology», XXVII, 4, pp. 315-334.

SATRIANI L. M. L. 1998, *Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna*, Rizzoli, Milano.

SUMNER W.G. 1962, *Costumi di Gruppo*, Comunità, Milano.

THEODORSON G.A. (a cura di) 1982, *Urban patterns: studies in human ecology*, Philadelphia.

TYLOR E.B. 1871, *Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom*, Voll. 2, Murray, London (trad. It. *Il concetto di cultura*, a cura di P. ROSSI, Einaudi, Torino 1970, pp. 7-29).

TRAVERSI M. 2008, *Significato e funzione della mediazione culturale nella scuola*, in PAGANI R., ZUPPIROLI M. (a cura di), *La mediazione culturale in ambito scolastico*, Ciclo di incontri sulla mediazione culturale, anno 2008, CD/LEI, Bologna, 2008, pp. 17-33.

WITTGENSTEIN L. 1998, *Culture and Value*, ed. by Georg Henrik Von Wright, Wiley-Blackwell, London.